COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.L.vo 15.11.1993, n° 507)

CAPO I

- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Pontenure la modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. L.vo 15.11.93, n°507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

- Art. 2: Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

- Art. 3: Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D.L.vo 15.11.1993, n° 507, il Comune di Pontenure, la cui popolazione residente al 31.12.1991 era di n° 5.032 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

- Art. 4: Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.L.vo 507/1993.
Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

- Art. 5: Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

- Art. 6: Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.
Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

CAPO II

- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

- Art. 7: Presupposto dell'imposta.

Presupposto dell'imposta e' la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attvita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi,ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

- Art. 8 : Soggetto Passivo.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita',tenuto al pagamento in via principale,e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso,mentre e' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

- Art. 9 : Modalita' di applicazione dell'imposta.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario,indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso,oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili,nonchè i mezzi di identico contenuto,ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo,collocati in connessione tra loro,si considerano,agli effetti del calcolo della superficie imponibile,come un unico mezzo pubblicitario.
Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

- Art. 10: Maggiorazioni e riduzioni di imposta.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

- Art. 11: Pubblicita' luminosa o illuminata.

Per pubblicita' luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicita' sono esse stesse costituiti da una fonte di luce,mentre per pubblicita' ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

- Art. 12 : Dichiarazione di imposta.

I soggetti passivi di cui all'art.10 sono tenuti,prima di iniziare la pubblicita', a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione,anche cumulativa,nella quale devono essere indicate le caratteristiche,la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonche' la pubblicità effettuata,per conto proprio o altrui,con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

- Art. 13 : Pagamento dell'imposta.

Per la pubblicità ordinaria annuale, per quella effettuata mediante affissione diretta di manifesti e simili, con pannelli luminosi, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'mposta é dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.
Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune,ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio,con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è supe-

riore a £. 500 o per eccesso se superiore.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno,l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera £.3.000.000.

- Art.14 : Pubblicita' effettuata su spazi o aree comunali.

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione precaria , fermo restando l'applicabilita' della tassa O.S.A.P.

- Art.15 : Rettifica e accertamento d'ufficio.

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio,in caso di gestione in concessione,procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,apposito avviso motivato.
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo,le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario,l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi,nonche' il termine di gg.60 entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o,nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

- Art.16 : Pubblicita' ordinaria.

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne,cartelli,locandine,targhe,stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli,la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' di £. 16.000
Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 1.600.
Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purche' regolarmente autorizzate,si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di £. 16.000 per metro quadrato con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria.
In assenza di autorizzazione,si applica la tariffa di cui al I

comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento,trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.
Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq.5.50 e mq.8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8.50,la maggiorazione e' del 100%.

- Art. 17 : Pubblicita' effettuata con veicoli.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli,barche e simili,di uso pubblico o privato,l'imposta e' dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £. 16.000 per ogni metro quadrato con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria.
Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 18 ,u.c., del presente regolamento.
Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inzio e fine la corsa.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza,ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno,o a quella successiva di immatricolazione,hanno in dotazione detti veicoli,secondo la seguente tariffa :
a) autoveicoli con portata sup. a kg.3000 ..... £. 144.000;
b) motoveicoli con portata inf. a Kg.3000 .....£. 96.000;
c) motoveicoli e veicoli non ricomprese nelle due precedenti categorie .....£. 48.000.
Per i veicoli circolanti con rimorchio,la tariffa di cui sopra e' raddoppiata.
Per i veicoli di cui al 5° comma non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio,della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

- Art. 18: Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,lampeggiante o similare,si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £. 64.000.
Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 6.400 .
Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,propiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione,in base alla tariffa di £. 4.000.
Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

- Art. 19.: Pubblicita' viaria.

Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' di £. 16.000.
La concessione di esporre tale pubblicita' potra' essere rilasciata solo quando per la ubicazione,le dimensioni,i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.
Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.
Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,disegni fumogeni,lancio di oggetti o manifestini,ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta nella misura di £. 96.000 .
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili,si applica l'imposta in base alla tariffa pari a £. 48.000 .
Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione,anche con veicoli,di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
Per la effettuazione di detta pubblicita', l'imposta e' dovuta

per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantita' di materiale distribuito,in base alla tariffa di £. 4.000 .
Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e' di £. 12.000.
La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico",può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale,esclusa la domenica.
La pubblicita' fonica e' vietata in prossimita' di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.
In ogni caso, l'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' superare la misura di 65 decibel.

- Art. 20: Riduzioni dell'imposta.

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta' :
a) per la pubblicita' effettuata da comitati,associazioni,fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche,sindacali,sportive,filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,religiosi,a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

- Art. 21: Esenzioni dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta :

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisce all'attivita' negli stessi esercitatata,nonche' i mezzi pubblicitari,ad eccezione delle insegne,esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino,nel loro insieme,la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato.

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno,sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità,escluse le insegne,relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto,nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie,degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli,barche e simili di cui all'art.13 del D.Lvo n°507/1993;

g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h) le insegne,le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati,associazioni,fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne,le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato,qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- Art. 22: Contenzioso.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.L.vo 31.12.1992,n.546,recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30.12.1991,n.413,contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate-ex Intendenza di Finanza- ed in seconda istanza, anche da parte del Comune,al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.
Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta.Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della

Direzione Regionale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3,c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.
Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro.Essa può,tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

- Art. 23 : Rimborsi.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento,ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovra' provvedere nel termine di gg. 90.
Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

- Art. 24 : Procedimento esecutivo.

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43,e successive modificazioni ed integrazioni.
Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Si applica l'art. 2752, comma 4 del Codice Civile;

CAPO II

- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25: Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
A norma dell'art. 3, comma 3, del D.L.vo 15.11.1993, n° 507, il Comune di Pontenure è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 60, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1991 ammontava complessivamente a 5.032 unità.
La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) 10% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) 45% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) 45% destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari e della predisposizione del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

- Art. 26: Diritto sulle pubbliche affissioni

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

- Art. 27: Misura del diritto

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è di £. 2.000 per i primi 10 giorni e di £. 600 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 28: Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.
Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

- Art. 29: Riduzioni del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta' :

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria,culturali,sportive,filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,a spettacoli viaggianti o di benficenza;

e) per gli annunci mortuari.

- Art. 30: Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva,esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva,alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,elezioni politiche,per il Parlamento europeo,regionali ,amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- Art. 31: Modalita' per le pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.
La durata della affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo.Nello stesso giorno,su richiesta del committente,il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.
Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.In ogni caso,qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data richiesta,il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg.10 dalla richiesta di affissione.
In tali ultimi due casi, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.
Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
Il Comune provvedera' a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvedera' a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo,nel frattempo,a sua disposizione i relativi spazi.
Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facolta' di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati,ancorche' a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitu' di pubblico passaggio.

- Art. 32 : Affissioni di urgenza,festive e notturne.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi,se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi,è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ogni commissione.

- Art. 33: Contenzioso e Procedimento esecutivo.

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 del presente regolamento.

CAPO III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

-Art. 34: Criteri generali

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.L.vo 15 novembre 1993, n° 507 e dal presente regolamento.
Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
Se il servizio è affidato in concessione la proposta del piano dovrà essere presentato dal concessionario.
Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stesso espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

- Art. 35: Pubblicità esterna

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita.
Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal D.L.vo 285/92, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla posizione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse autorizzata dal Comune previo nulla-osta dell'Ente proprietario:

a) le caratteristiche delle zone, nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, delle targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri perla localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.L.vo 15 novembre 1993, n° 507.

- Art. 36: Impianti per le pubbliche affissioni

La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) stendardi per manifesti;

c) posters per l'affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture nono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio , tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, la targhetta con l'indicazione "COMUNE DI PONTENURE - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.
Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dall'art. 25;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

d) la dimensione ed il numero dei fogli c, 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
La ripartizione degli spazi di cui all'articolo 25 del presente regolamento può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
Il Comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

- Art. 37: Autorizzazioni

E' fatto divieto di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del funzionario responsabile.
Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta con il rilascio di apposito atto formale.
Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio.
In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione della pubblicità può essere consentita senza la formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;

b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;

d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.
In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

- Art. 38: Documentazione

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventualmente partita I.V.A. per i soggetti titolari, della seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.
Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, potrà essere richiesto che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico;

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

- Art. 39: Termini per il rilascio della autorizzazione

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda.
Le pratiche saranno esaminate in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.
Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui si invitino i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

- Art. 40: Archiviazione delle istanze

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.
Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

- Art. 41: Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.
Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 47 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera e' considerata abusiva.
Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato,senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede,per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione,dipendenza,sia diretta che indiretta,alla concessione ed alla autorizzazione ad affettuare attivita' pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.
I richiedenti si intendono altresi' responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

- Art. 42: Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.
Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia,riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.
Parimenti,il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
In maso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato,le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennita' di sorta.

- Art. 43: Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione,il titolare avra' diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso,compenso o indennita'.
In tal caso,l'interessato dovra' provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa.La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni,telai,appoggi o pali.
Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.

- Art. 44.: Norme transitorie.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.
I mezzi pubblicitari che non possono trovare piu' collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- Art. 45: Sanzioni tributarie

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 123 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto o delle singole rate di essi è dovuta, indipendentemente da quello di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato è stato omesso o ritardato.
Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad una quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

- Art. 46: Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

- Art. 47: Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del CAPO I legge 24.11.1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro giorni 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.
Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 48: Disposizioni transitorie

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 15.11.1993, n° 507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.
Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26.10.1972, n° 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.
La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
In attesa di emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

- Art. 49: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 7.8.1990, n° 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Art. 50: Variazioni del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.
In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

- Art. 51: Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo 15.11.1993, n° 507.

- Art. 52: Gestione del servizio in concessione

Qualora il servizio sia affidato in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti nel presente regolamento.

- Art. 53: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1994.